

N° 9

22 A G O S T O 1775

RELAZIONE del CANCELLIERE
d e l

F I U M E O L O N A

Sig. r Dott. ^r Causidico STEFANO OMACINI
c o m p r o v a n t i

la s o g g e z i o n e degli Utenti
superiori al P o n t e di V E D A N O
a l

R e g i o O F F I C I O d ' O L O N A

con gli atti della C A U S A coi detti Utenti.

4a Cartell A.

Presentazione
del Cancelliere

Eccellenza

Dovendo io formare per l'adempimento del rispettato incarico di V. E. e a seconda dei desideri dei Nobili Sigg. SINDACI del Fiume Olona, la serie di un fatto cronologico da me proposto, in vista dei Memoriali rassegnati a Sua Altezza Reale dalli Nobili Sigg. Delegati degli Utenti superiori al Ponte di VEDANO e diretto a mettere in chiarimento le providenze che in seguito al disposto della legge Provinciale delle N.C. al titolo (De Off.Com.; et Ju : Flum. Olona e sì prima, come doppo la Transazione del 7 Maggio 1610 stipulata dalla Regia Camera, vennero date dall'Ecc.Senato, e dai Magnifici Sigg. Conservatori, Delegati, anche per esecuzione de' pressati superiori ordini Governativi con l'avvenuto di più di due secoli insino al presente colli suddetti UTENTI SUPERIORI, mi ero lusingato di esporlo quanto più ristretto e laconico.

Ma perchè dedotto alla comune intelligenza riuscisse anzi più semplice e chiaro, ed al possibile senza intoppo d'equivoci, né appannamenti d'oscurità comparsiva più estesa e dif'usa la luce da vero desunto, ed avvalorate dagli originali Atti, e Documenti dell'Archivio di questo Regio Ufficio, previo il diligente e laborioso riconoscimento di tutte le scritture delle filze in esso esistenti, fatto altresì, ed in appresso di quelle, che furono giuntate per antecedenti al già Egr. Sig.r Avv. Fiscale Don CARLO De FELBER e da me recuperate dopo la di lui promozione alla Cattedra Senatoria, così voglio credere, che posto l'enunciato fatto sotto il purgatissimo discernimento di V.E., e trovando qualche difetto di superfluità, o prolissità, si degnerà di benignamente condonarlo, e attribuirlo al mio corto talento, e al timore, che il ridurre in iscritto, ed esile compendio segnatamente le contese giudiziali delli ridetti Utenti superiori mi potesse rendere sospetto, ò manchevole nella dovuta esattezza.

Comunque però sia l'incorso difetto (salva la sostanza) sotto l'ombra sicura e felice del grazioso compatimento dell'E.V., mi fò coraggio a rappresentarla come, stabilite, e firmate

Lì 17 Agosto 1541. Le NUOVE COSTITUZIONI di questo Dominio dall'Imperatore Carlo V d'immortale memoria, e dedottesì all'universale notizia de' suoi fedelissimi Vassalli, e Sudditi colla Grida del giorno 3 susseguente Ottobre di Sua Ecc. il sig.r Marchese del VASTO, allora Governatore, pubblicata il 5 dello stesso mese, dopo tre anni e cinque mesi, cioè

L'anno 1545 il 2 Marzo per solenne Decreto di S.E. il sig. FERNANDO GONZAGA, succeduto nel Governo, furono delegati li Magn.ci sigg. NICCOLO' ABELLONE, Cesareo Senatore di Milano, GIOVANNI BATTISTA ALBRISIO e GIOVANNI DUARTE de' Sigg. Maestri delle Casaree Entrate, a conoscere sopra tutti li Fiumi, Navilii, ed Acque le ragioni sì del Fisco, come dei Particolari contro il medesimo, e quelle intese, e discusse,

1541 - 17 Agosto
Nuove Costituzioni

1541 3/10 GrIDA

1545 - 2 Marzo
Decreto Governatore
Don FERNANDO GONZAGA

I548 - 6 Marzo
Relazione

farne alla stessa Ecc. Vs. relazione col loro pare-
re, li quali con la loro Grida dè 6 Marzo I548,
publicata nel successivo giorno IO ordinarono a ~~xxxxxx~~
chiunque pretendente in qualsivoglia modo usare,
godere e servirsi delle acque dei descritti Fiumi, tra i
tra i quali l'Olona dovesse nel termine di giorni
20 prossimi, dopo la pubblicazione, comparire e
produrre, ed in iscritto dare e consegnare ogni lo-
ro richiesta e pretenzione coi loro Privilegi, Ra-
gioni, e Scritture autentiche sotto comminatoria che,
passato d° termine non sarebbero più ammessi, e
si intenderebbero esclusi da ogni loro ragione,
che avessero, o pretendessero di avere.

I563 - 5 Maggio
CAUSA COMUNE.

Avanti essi Cesarei Commissarij in seguito alla pro-
duzione dei Privilegi, Titoli, e preteso immemorabi-
le Possesso degli Utenti d'Olona in contrattiditorio
al Cesareo Fisco, vennero rispettivamente fatti
molti atti, e costruiti diversi Processi, ma più
vigorosamente fu sostenuta dalli Nobb. SINDACI la
C A U S A C O M U N E (come si vedrà, secondo
l'ordinata serie dè tempi, in appresso) (sino
alli 5 Maggio I563 in cui per Sovrane Lettere del
Re F I L I P P O II ripigliò nella soggetta ma-
teria dei Fiumi, ed Acque il cessato magistrato
Straordinario, l'ordinaria sua GIURISDIZIONE.
Intanto

Conservatore
Marco Antonio CAIMO
Giudice e Comm°
Cornelio ATPELLANO

L'anno I563 alli 27 di Settembre nell'ora di terra, pre-
sidente alla Conservazione dell'Olona, l'Amplissimo
Sig. Senatore Don MARCO ANTONIO CAIMO, il Regio
Giudice e Commissario CORNELIO ATPELLANO, fattane
parola colli prefati Mag.ci Sigg. COMMISSARII GE-
NERALI, Cesarei delegati alle Acque di questo Do-
minio, presenti gli Egr.i Sigg.ri Avvocato GIOVANNI
GIUSSANI, e Sindaco GIUSEPPE ANNONE, Cesarei Fisca-
li, sul merito del Processo, già da gran tempo con-
testato, e conchiuso ad istanza del nob. NICOLO'
CASTIGLIONE detto da ROMA, contro li GIOVANNIMARIA
dè RAVARITI, denominato il BEBLIA, e FRANCESCO ap-
pellato il Piccinino, con Sua ordinazione dichiarò
si per lo passato, come in futuro, esser lecito
al d° NICOLO' CASTIGLIONE ed alli suoi Massari, e
Fittabili il servirsi, e godere del beneficio delle
acque, dè FONTI nascenti nelli di Lui beni, situa-
ti nel territorio di VEDANO OLONA, pieve di Castel-
seprio, in vicinanza del suo Mulino, ove dicesi al-
le " Fontanelle ", per irrigare, e far irrigare tut-
ti li suoi beni, con questa legge però che prima di
ogni altra cosa esso NICOLO' fosse tenuto far co-
struire sopra li detti suoi beni li Soratori oppor-
tuni da collocarsi per lo stesso Regio Giudice Com-
missario, alla forma degli ordini, cosicchè le
Acque degli enunciati Fonti, dopo l'irrigazione po-
tessero liberamente decorrere nel Fiume Olona, e
fosse ancora obbligato far purgare in cissun anno
li detti lui Fonti, a sua proprie spese, e fosse
altresì lecito al d° sig. NICOLO' e suoi Agenti,
anco di propria autorità, il far rimuovere qualsia

CASTIGLIONE
NICOLO'

XXXXXXXX

si sieno impedimenti, si fatti come da farsi nell'avvenire da qualsiasi vogliono persone, impedimenti la suddetta irrigazione, e divertenti li decorsi d'esse acque al detto Fiume Olona.

Questo special obbligo annuale di far purgare le Ponti che non sono pochi, e assai perenni superiormente al Ponte di Vedano, e della restituzione delle loro acque nel modo, come sopra dichiarato in chi sia successivamente passato, ed a chi al presente dovrebbe spettare si osserverà gradatamente più abbasso.

Conservatore
Don GIO BAPPA RAINOLDI

1565 - 15 Marzo - EDITTO

Conservatore
Don GEROLAMO MONTE
R° Jud. Com.°
GIO FR. CO CERNUSCHI

1571 - 27 maggio -
Comm. G. i. F. co CERNUSCHI

All'accennato Amplissimo sig. Senatore CAIMO, essendo succeduto il Mag. co Sig. Senatore Don GIOVANNI BATTISTA RAINOLDI, fece egli secondo la mente dell'Ecc. te Senato, misurare dall'ing. BERNARDO LONATI tutte le Bocche e Bocchelli, e con previo EDITTO del 15 MARZO 1565, non mancò di zelo perchè si eseguisse dagli Utenti la comandata loro modellazione; ma venendo poi surrogato il molto sig. Senatore don GEROLAMO MONTE, informato degli sconcerti, corruclè; abusi ed usurpazioni,

l'anno 1571, alli 27 di Maggio si trasferì unitamente al Regio Giudice Commissario GIOVANN FRANCESCO CERNUSCHI, Cancelliere Provveditore Provinciale GIOVAN PIETRO CARCANO, ingegneri Coll. ti e Regio Camerali STEFANO LODI e DIONIGI FERRARIO, e DOMENICO LONATI colli campari del Fiume alla visita delle Ponti, come Acquedotti e Molini e esistenti in diversi prati, luoghi, situati nei territorii di CASTIGLIONE di Sotto, e di VEDANO, al di sopra del PONTE, ed in altre parti circistanti.

Avuto il giudizio dei mentovati Idraullici, e fattane parola nel Senato Ecc. mo; non solo delle risultanze della detta visita, ma ancora delli disordini, che occorrevano nel detto Fiume, avendo il SUPREMO TRIBUNALE ordinato di dover togliere al possibile gli stessi disordini, e gli abusi, e che per modo di provvisione si modellassero le Bocche sopra esso Fiume costrutte, senza però la loro approvazione; a tal effetto

1575 - 24 Maggio
Ing. Camerale D. FERRARIO

l'anno 1575 il 14 MAGGIO il sempre lodato Ministro Conservatore deputò con sua Ordinazione il sig. sudd° DIONIGI FERRARIO, ingegnere Camerale, e della città di Milano, a dover assistere alla surriferita modellazione delle Bocche sul detto Fiume, a spese degli utenti nelli modo, e forma, seguenti

Che tutte le bocche si avessero a ridurre in fregio, e sopra la riva dichiarando il fondo d'Olona essere il Nervile delli Molini e l'altezza delle Solie (soglie) delle bocche dal fondo, o sia Nervile dovesse rispettivamente regularsi, cioè

Bocche - sistemazione
su NERVILI

Dal Luogo della CASTELLANZA, andando in su la Soglia dellè Bocche dovess'essere registrata ad eguale livello del nervile.

Dalla CASTELLANZA sino a NERVILANO, più alta del nervi-

-le, come sopra Tav. 4.

Da **NERVIAMO** abbasso la solia più alta, come sopra tavole I2.

Le dette Bocche poi dovessero essere costrutte colla solie, e stivi di vivo, e colle spalle rette, alle grossezze, e misure prescritte; Tromba col coltellato in piano, e senza caduta.

Tutt'esse bocche dovessero avere li Soratori, per gli quali le acque, dopo l'irrigazione dei prati convenevoli, per concessioni, o Ragioni, o per privilegi, avessero a ritornare all'Olona.

Queste regole però s'avessero ad osservare colla riserva delle ragioni del Fisco, del Pubblico, e dei Privati, cosicchè per dette modellazioni non s'intendessero esse Bocche e ragioni di tenerle ed irrigare i loro beni, approvate, nè sopra di quelle, fatta alcuna dichiarazione, e non altrimenti.

Tassa delle DIETE

Finalmente, stabilita la Tassa delle Diete, dovute agli Officiali assistenti, in ragione di L.II.I8.- per ciascuno d'essi, coll'esecutività Camerale contro gli Utenti renitenti, e contumaci al pagamento, oltre l'interamento delle Bocche, e privazione dell'uso delle acque e le pene comminate nelle Gride, dichiarò altresì, che, dopo avvisati gli Utenti, per l'acconciamento, non avessero preparati gli opportuni materiali in modo, che li Maestri, ed altri non potessero lavorare; ciò nonostante fossero tenuti gli Utenti alla spesa giornale, come se avessero lavorato. (operato)

I563 - Proclama
Magistrato Straordinario

Aveva il suaccennato Magistrato Straordinario, ad istanza del Fisco, nel predetto anno I563, diffidati universalmente per generale Proclama; in data del giorno 3 di LUGLIO, ciascun utente de' FIUMI, LAGHI, NAVILIJ, ed ACQUE REGALI; ma poi, essendosi da ignoto Notificante preso di mira il Fiume OLONA,

I593 - 3I Luglio
Decreto Governativo

L'anno I593, 3I LUGLIO fu abbassato dal Governo allo stesso Magistrato Suo superiore Decreto, col quale incaricò di ricevere la notificazione, da farsi circa le usurpazioni delle acque del medesimo Fiume e di procedere secondo gli Ordini, e con altro del 3 OTTOBRE stesso anno, di passare alla pronta spedizione di detta Causa.

Visita **QUESTORE MENDOZA**

Quindi, mandato alla visita del Fiume lo spettabile sig. Questore MENDOZA a riconoscere, coll'opera di perito, le bocche, e a prenderle misure delle Acque

I594 - 30 Giugno - Editto

L'anno I594 il 30 Giugno, furono per EDITTO Particolare eccitati li Nobli Sindaci, ed anco in specie li singolari Utenti, a dovere, nel termine di giorni otto avere esibiti li pretesi loro PRIVILEGI, RAGIONI, e TITOLI sotto pena della privazione dell'uso delle acque, per lo che riassunta dal Fisco con maggiore attività la LITE, continuò questa non senza

contesa GIURISDIZIONALE col Senato Ecc.mo della Città di Milano, oppositori d'essere l'OLONA, Fiume PUBBLICO, e non REGALE sino all'anno 1610; in cui fu trattata, e conchiusa l'infrascritta TRANSAZIONE.

XXXXXXXXXX

I602 - 20/4 - Grida Generale

la.

Conservatore
don GALBAZZO VISCONTI

Giudice Comm.

PIETRO SANCHEZ de ERMILOS

L'anno 1602 il 20 Aprile con partecipazione del Senato Ecc.mo, venne fatta GRIDA GENERALE, firmata dal Magnifico Sig. Senatore Conservatore don GALBAZZO VISCONTI e sottoscritta dal R^o Giudice Comm^o PIETRO SANCHEZ de ERMILOS, e controscritta dal Cancelliere Provinciale; nella quale al Capit^o I^o) era proibito a chiunque usasse le acque dell'Olonza per modo alcuno, se non ne aveva la ragione, e data la sicurtà alla forma degli Ordini negli Atti e nelle mani del R^o Canc.re, prescrivendo agli Utenti il termine di giorni sei, dopo la pubblicazione, a doverla prestare. Fu precettato POMPEO MARTIGNONE di Varese, utente superiore al ponte di Vedano - Possessore dei Prati, e Mulino delle Fontanelle - a vedersi condannare nelle pene delle N.C. e della citata Grida, per non avere prestata la sicurtà nel termine prefisso; ma essendo comparso ad esporre sue difese, e richiesta, a cosa per anco intera la purgazione della mora, per ordinazione del gg. 20, susseguente Luglio, fu ammesso dal d^o Regio Giudice alla purgazione della mora, dichiarando che, prestata la detta sicurtà alla forma degli ordini, non si dovesse molestare.

MARTIGNONE
POMPEO

I603 - 28/4
Grida generale

Nel seguente anno 1603 fu pubblicata altra Grida in data del g. 28 Aprile d'ordine; come sopra; nella quale si comandavano, che, siccome nonostante la modellazione delle Bocche fatta nell'antecedente; attese le usurpazioni, e diversioni delle acque per la siccità della stagione, non potessero li Mulini da NERVIANO abbasso, macinare, così per provvedere al mancamento del vivere del Popoli, qualunque utente, o Persona in qualsivoglia modo privilegiata doveva fra un giorno dopo la pubblicazione far interare tutte le Bocche, Bocchelli, Scannoni, e Rotture, estfaenti l'acque dal Fiume per Braccia 4 di Lunghezza, e due in altezza, cosicchè non vi si potesse penetrare acqua sotto pena di SCUDI 50 d'ORO, da applicarsi dalla Regia Ducal Camera, per ciascuna volta, e per cascium contravveniente, ordinato alli Campari la visita di giorno e di notte per denunziare le trasgressioni non solo da loro attualmente riconosciute, ma altresì; che apparissero d'essere state fatte per l'ulteriore procedimento di rigorosa giustizia, affinchè tutte le acque avessero a servire per il pubblico beneficio soltanto alli MULINI sino a nuovo ordine.

I606 - II/5
Grida generale

L'anno 1606 l'II MARZO fu compilata sul testo delle NUOVE COSTITUZIONI la GRIDA GENERALE, stata indi pubblicata nel successivo giorno 27, al dorso del quale vi sta scritto di mano, e carattere

uniforme a quelli delli Capi dellae stesse N.C. appuntati in margine d'essa GRIDA, cioè

" Date fuerunt pp. Ill.mi D'no Conservatori die Jovis 23 Febrarij 1606 effectus ut in Senatu legerentur, et restituta fuere die undecima Martii sero.- "

I606 - Memoriale
R^oG.C. ROBLES

Lettosì nel Senato Ecc.mo il MEMORIALE rassegnato al Governo dal Regio Giudice Comm^o ANDREA ROBLES per li rimedii necessarij alli rappresentati^z sovvertimenti, corrutele, e confusioni del Fiume dall'Ecc. Sua trasmessogli per la convenevoli provvidenze, l'Eccelso Tribunale dirigendo al prefato Magn.co Sig. Senatore VISCONTI occhioso in sue Regie Ducali Lettere delli 13 successivo Giugno, coll'incarico d'onninamente provvedere secondo la disposizione degli Ordini, e come avesse stimato convenire l'avveduto e saggio Ministro Conservatore con sua preliminare Ordina- zione deputò il detto Regio Giudice Comm^o a fare la visita di tutto il Fiume coll'ingegnere Colle- giato e Camerale PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello stato delle Fontane, e lo- ro diramazioni d'Oloni, di tutti li MULINI, PISTE, POLLE, MALII, RESICHE, e loro Chiuse e Scaricatori, come pure di tutte le BOCCHE, i BOCCELLI; SCANNO- NI, ROTTURE, PRATI e SORATORI, colli nomi dei posses- sori, ed Utenti da specificarsi, e descriversi in disegno per poter indi passare con più accertata cognizione dei fatti, e delle Cause, agli ~~ultime~~ ri provvedimenti di Giustizia.

I606 - Visita al Fiume
Ing. Barca Pietro Antonio

Fu pertanto eseguita con esattezza la laboriosa in- combenza, presente il cancelliere Prov.le, ed assi- stenti, li Campari, come da Relazione 24 Ottobre col loro parere fatta all'Ampliss.mo Sig. Conte don LODOVICO TAVERNA, suddelegato, per la morte del prelodato magnifico Senatore VISCONTI, nella carica di Conservatore, da quale essendosi proposta la stes- sa relazione nel Senato Ecc.mo, il tutto matura- mente considerato, passò il g. 14 immediato Novem- bre, alla SENTENZA :

I606 - 24 /IO
Cons.delegato
SenConte LOD.CO TAVERNA
per morte VISCONTI

Censuit Senatus ad tollendos omnes novationes, et
abusus dictum Flumen per ipsum Magnificum Conserv-
vatore, vocatis vocandis, visitandum esse quo tem-
pore magis et pedire judicaverit, et omnia in
pristinum, et ad formam Novarum Constitutionum
esse redigenda, et si aderunt qui aliquo peculia-
ri jure quidquam in contrarium praetendant intel-
lectis eorum juribus faciendum esse verbum in
Senatu ab ipso Magnifico Conservatore, qui postea
opportuna providebit.
Firmatus Bellagius.

I607 - 15/5
Editto

L'anno I607 il 15 maggio, lo stesso vegliante Mini- stro Conservatore per adempiere la mente del Se- nato relativa all'incaricato dal Governo, come sopra, avendo determinato di fare l'attuale sua visita dal principio sino alla fine delli Oloni ad

effetto di riconoscere col divisato Fisco e levare tutte le innovazioni, ed abusi, e ridurre ià Fiume alla forma delle N.C., fece avvisati con suo Editto pubblicato in VARESE, BIUNGO SUPERIORE, ed INFERIORE, MALNATE, ed altri LUOGHI CONFINANTI alla lunga d'esso Fiume, tutti gli interessati che si sarebbe incominciata tale visita il 27, e proseguita di giorno in giorno sino a questa Città, acciocchè, durante la medesima, ciascuno si ritrovasse alli rispettivi Luoghi, sopra i quali pretendevano avere le ragioni per ivi allegarle, vedere, e sentire quanto egli volesse eseguire per la RIFORMA e MODELLAZIONE.

Terminata la sua visita, assistita dal Giudice Commissario, Cancelliere, Ingegnere, e Campari del Fiume, e riferiti nell'Ecc.mo TRIBUNALE dallo stesso Ministro Conservatore, gli errori, gli abusi ritrovati nell'atto della medesima, discussi seriamente l'affare nel g. 22 Giugno dello stesso anno così fu deciso :

" Senatus censuit omnes Buccas in d° Flumine existentes reducendas esse ad formam praescriptam in Ordinatione pp. Magnificus olim Senatorem MONTIUS diei 14 Maii anni 1575.

Senatores autem (quos vocant) - fieri debere ad formam N.C. profundos, et in eis nullo pacto impedimenta ulla possiporre ad extrahendas aquas.

Clusas Molendinorum reducendas ad formam praescriptam et Novis Constitutionibus :

Portas Molendinorum, quas vocas USCHIERE patentis esse debere ad formam Novarum Constitutionum; Palos, et alia quaecunque impedimenta posita in ipso Flumine tolli (?) debere termino quibdecim dierum sub paena Scutorum viginti quinque pro singulo inobediante; Pontes praetera purgari debere : quoscunque autem Utentes aquis dicti Fluminis, eis uti debere ad formam traditum a Novis Constitutionibus, et positae fidejubere prout et ipsis Nov. Constit. bus cavetur : Aquaeductus quos vocant, RIALI reduci

itidem debere ad formam traditam a N. C., et CAVOS fieri, per quos ad suum locum aque revertantur. Demum eos omnes qui ex Privilegio aliquo praetendunt sibi licere uti aquis dicti Fluminis contra formam dictarum Constitutionum, termino quindecim dierum quaecunque jura sua producere debere in manibus d. ni Mag. ci Cons. ris qui, inscructo Processu, ad Senatum referat, ut tandem aliquando introducti abusus funditus tolli possint; haec omnia autem publico Editto promulganda esse, ut omnibus inneststecas (?), et utentes certi sint ipsum Magnificum Conservatorem et mente Senatus, ubi in ipso termino quindecim dierum, praedicta admissim non exequantur, dempta purgatione Pontius Inobedientium expensis omnia esse executunum.

I575 - I4/5
Ricordo Grida MONTI

1601- }
1601- } vedi ODM. I
1603- }
1606- }

1606 ODM (18)

I607 - 22/7
Grida Generale

Ricorsi al Tribunale
di LUCRESZIA LAMPUGNANO
ed altri

(Memoria dei
PRIVILEGI anno I468)
ed anno I493

I607 - 30/8
SENTENZA TRIBUNALE

Firmati Marchesonius &
Li I2 LUGLIO d'esso anno I607 essendo stata approva-
ta dal Senato Ecc.mo la Grida Generale, in conformi-
tà alla riferita SENTENZA, e del d'isso posto delle
N.C. colla specificazione delle rispettive misu-
re, prescritte a tutte le Bocche e Bicchelli dalla
precisata Ordinazione I4 MAGGIO I575, fu questa
parimenti pubblicata in Varese, ed in tutte le
altre Terre adiacenti al Fiume, sino a questa Cit-
tà per il totale di lei adempimento, e riforma
ordinata dal Governo, e dall'Ecc.mo Senato.

Avendo ricorso allo stesso Ecc.mo TRIBUNALE, ed
ottenute le lettere supersessorie sino a che non si #
fossero esaminati, prima di fare la Relazione
della detta visita in Senato, li loro Titoli, di-
rette al prefato Magnifico sig. Conte Conservato-
re, e alli Giudice Commissario, ed ingegnere
LUCRAIA(?) LAMPUGNANO, e li Conti MARCO e Fratel-
li Dal VERRE, di Lei Nipoti, figli ed Eredi di
OTTAVIA LAMPUGNANO, e con essi PROSPERO Signore
di TREGATE, il dottore FERRANDO, e Fratelli LAM-
PUGNANI alla comparizione fatta nel g. 23 Agosto
detto anno avanti lo stesso Ministro contradetto
vigorosamente al disposto in dette Gride genera-
li nelli capitoli riguardanti l'uso limitato del-
le acque, e la modellazione delle loro Bocche, pre-
tendendo con solenni proteste, che a tenore del-
l'Istrumento, e dichiarazione rogato dal fu LA-
ZARO da CAIRATE il 8 AGOSTO del I468, e SENTEN-
ZA DUCALE 22 Novembre I493, autorizzata dal parere
del SENATO SEGRETO, non si potesse alterare l'uso
continuo sì di giorno, come di notte per le loro
Bocche all'irrigazione delle loro Terre e Prati
nè altresì le Solle delle medesime, state già
collocate coi detti Prati, nonostante la predetta
Ordinazione dell'enunciato Magnifico sig. Conser-
vatore MONTI, chiedendone l'edizione in forma
autentica per dedurne le loro ragioni in contra-
rio in udienza d'Avvocati, e di doversi mantenere
in possesso, ed uso delle acque del Fiume delle
dette loro Bocche negli stato, e grado, come allo-
ra si ritrovavano; quindi

Lo stesso anno I607 il 30 di Agosto seguì la memo-
rabile SENTENZA :

" Fatto verbo in Senato Ecc.mo Mediolani per Mag. cus
Senatorem d.num Comitum LODOVICUM TABERNAM, conser-
vatorem Fluminis Olonae de litteris diei 27 ej-
sdem mensis adsedatis ad preces LUCRETIAE LAMPUG-
GNANAE, et CONSORTUM petentium nihil innovari
circa Buccarum reformationem quas habent in d°
Flumine, et, lectis ipsis precibus, et litteris
ac proclamate ipsius Mag. ci Conservatoris, et
alio Mag. ci q.m Senatoris MONTI pariter ejusdem
Fluminis Conservatoris anni I575, ambolus mandato
ejusdem Ordinis promulgatis, lectaque etiam decla-
ratione diei Octave AUGUSTI I468, facta per JOAN-

LAMPUGNAN
LUCRESZIA

LAMPUGNAN
PROSPERO
Sig. 2 Tracato

LAMPUGNAN
fratelli

9
-NEM PETRO da SESTO delegatum a Ducibus Mediolani tradita per ipsosmet LAMPUGNANOS, quæ collaudantur Bucca Prata, et Soratores dictorum LAMPUGNANORUM tanquam bona Prata, bona Bucca, et Rugiae secundum formam Statutorum communis Mediolani, nec non allegata per eisdem Sententia ducis Mediolani diei 22 NOVEMBRIS 1493, qua illis conceditur jus irrigandi eorum Prato, et Terras singulis diebus, et horis juxta forma modulationum superinda factarum, lectis quoque Statutis in materia Buccarum Fluminis Olonae et Novis Constitutionibus.

Censuit Senatus persistendum esse in jam ordinatis ratione aptationis Buccarum dicti Fluminis, pro ut in Proclamato continetur; quo vero ad usum aquarum singulis diebus, et horis, juxta formam narratae Sententiae nihil esse innovandum, nisi perfecto Processo, et facto verbo in Senato ad formam ordinationis Jam facta referente ipso Mag.co Conservatore TABERNA, et Edicti superinde mandato ejusdem Ordinis publicati.

Firmatis Bellarus &

Comparizioni

Nel termini statuito nella suaccennata Grida Generale fecero le rispettive loro comparizioni del g. 27 antecedente Luglio, NICOLO' CASTIGLIONE, GIOVAN GIACOMO BIANCHI - Causidico Coll.to, e Cavaliere Pontificio GIOVAN PIETRO BIUMO, e, con altra del 30 stesso mese, GIOVAN BATTISTA CASTIGLIONE procuratore di TOMMASO, e PIETRO ANTONIO, fratelli DRALLI, asserendo i primi la nullità della detta Grida, nè in quelle PARTI SUPERIORI impedirsi potersi l'uso delle acque alli Padroni delle Fonti come tali fossero, perchè nascenti dalli propri loro beni, e da essi fatti purgare, onde potersene servire in ogni modo a loro arbitrio, nè la disposizione delle N. C. estendersi a quelle acque nè ivi l'OLONA avere il suo principio, ma soltanto al PONTE di VEDANO, ove, unendosi tutte le Acque, riceversero la natural forma, e nome di FIUME, nè al di sopra competire in detti Fonti; ed acque venema(?) giurisdizione, appellando e protestando.

CASTIGLIONE
NICOLO

BIANCHI
GIO GIAC

BIUMO
GIO PIETRO

CASTIGLIONE
GIO BATTISTA

DRALLI
PIETRO ANTONIO

Esposto procuratore
DRALLI

All'esposto il Procuratore delli FRATELLI DRALLI, dicendo che quantunque l'Olona derivasse da diverse Fonti nelle alture di FRASCHIROLO per la maggior parte nascenti dai loro fondi, nè mai esservi state Gride, ed Ordini, che abbino vietato nè impedito, che servire si potessero delle stesse loro acque ad uso delli loro Mulini, e Folle, ed alla libera irrigazione dei loro Prati, massime ritornandosi tutte per natura nella situazione nello stesso FIUME, non potendosi divertire altrove per esser ristretto fra le Colline laterali: Non sospire (?) poi li MULINI e le FOLLE gli Aggravi, ai quali si vorrebbero sottoposti dalle Gride, ed Ordini, per esser di poco reddito, e, rispetto alli Prati, essere nel quasi possesso libero di usare senza impedimento veruno delle Acque del FIUME,

e di quelle